

## Incentivo Reddito di Cittadinanza

### Fonti

- [L. n. 145/2018 \(Legge di Bilancio 2019\)](#)
- [D.L. n. 4/2019](#)
- [Slides Governo su RdC e Quota 100](#)
- [www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it](http://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it)
- [INPS, Manuale sul Reddito di Cittadinanza](#)

### Platea

Soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza (di seguito “RdC”).

Quali sono i requisiti per avere il RdC?

- Bisogna essere cittadini italiani, europei (o loro familiari titolari di diritto di soggiorno) o lungo soggiornanti e aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
- avere un ISEE inferiore a 9.360 euro; un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30mila euro;
- un patrimonio finanziario non superiore a 10mila euro (ridotto a 8mila per la coppia e 6 mila per i single), incrementato di 5mila euro per ogni componente con disabilità e di mille euro per ogni figlio successivo al secondo;

La scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1.

Infine, i nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, non possono fare richiesta nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa.

Per una più dettagliata descrizione dei requisiti di accesso al RdC si rimanda all'[art. 2 del D.L. n. 4/2019](#).

## Beneficiari

Datori di lavoro che comunicano le disponibilità dei posti vacanti alla Piattaforma digitale dedicata al RdC istituita presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema Informativo Unitario delle Politiche Attive (SIUPL) per il coordinamento dei Centri per l'Impiego (di seguito "Cpl").

L'incentivo è riconosciuto anche se l'assunzione avviene attraverso l'intermediazione di un soggetto accreditato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 150/2015<sup>1</sup> (ad es. **Agenzie per il Lavoro**).

## Modalità di assunzione

A tempo pieno e indeterminato.

## Benefici contributivi

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.

---

<sup>1</sup> Art. 12, D. Lgs. n. 150/2015, Accreditamento dei servizi per il lavoro "1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere; c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro; d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23. 2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale. 3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento. 4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".

**Esempio (fonte: [slide Governo](#)):**

Marco assume Luca nella sua azienda. Luca è single e vive in affitto, quindi prende 780€ al mese di RdC. Fino al quel momento Luca aveva già ricevuto 2 mensilità di RdC.

Marco potrà dunque avere un enorme sgravio contributivo per la sua azienda pari a:  $(18-2) \times 780€ = 12.480 €$

In caso di rinnovo ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019<sup>2</sup> l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.

L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di RdC potrà stipulare, presso il Cpl, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lettera a), della L. n. 388/2000<sup>3</sup>, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

## **Assunzione a seguito di un percorso formativo e riqualificazione professionale**

Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i Cpl e presso i soggetti accreditati di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 150/2015 (v. nota n. 1), laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti *standard* di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza

<sup>2</sup> Art. 3, comma 6, D.L. n. 4/2019: “Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza”.

<sup>3</sup> Art. 116, comma 8, lettera a), L. n. 388/2000: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge [...]”;

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di RdC ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della metà dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità per metà dell'importo del RdC.

In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 (v. nota n. 2), l'esonero è concesso nella misura fissa di 6 mensilità per metà dell'importo del RdC.

L'importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

La restante metà dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità per metà dell'importo del RdC, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del RdC.

Nel caso di licenziamento del beneficiario del RdC, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lettera a), della L. n. 388/2000 (v. nota n. 3), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, potrà stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del RdC e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione.

## **Risorse finanziarie disponibili**

L'art. 1, comma 255, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Nell'ambito del “Fondo per il reddito di cittadinanza”, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai Cpl al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa.

## Coordinamento con altri incentivi

Le agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della Legge di Bilancio 2019 ([Occupazione Mezzogiorno](#)).

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della Legge di Bilancio 2019, gli sgravi contributivi sono fruiti sotto forma di credito di imposta.

Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, saranno stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.

## Le condizioni di accesso all'incentivo

Le agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 31, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 150/2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

Il diritto a fruire delle agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del D. Lgs n. 150/2015 definisce i principi generali di fruizione degli incentivi, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli stessi. Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. ([Condizioni generali di accesso agli incentivi](#))

Le agevolazioni previste sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Atto Senato. n. 1018/2019: “Il comma 6 prevede che le suddette agevolazioni siano riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni dei Regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014, concernenti i cosiddetti aiuti *de minimis* da parte degli Stati membri, con riferimento anche al settore agricolo e al settore della pesca e dell'acquacoltura”

## Modalità applicative

L'attuazione della misura sarà complessa in quanto prevede l'emanazione di numerosi Decreti Ministeriali per la definizione delle modalità attuative per usufruire del RdC nonché l'intervento di Comuni e INPS per la definizione delle procedure amministrative.

## FAQ<sup>5</sup> (Ministero del Lavoro)

- **Cos'è il Patto per il Lavoro?**  
*È un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e che prevede la redazione del bilancio delle competenze e attività finalizzate alla ricerca attiva di lavoro e alla formazione o riqualificazione professionale. Il Patto prevede anche attività di servizio alla comunità e l'obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).*
- **Cos'è il Patto per l'Inclusione sociale?**  
*È un percorso di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà. Il Patto per l'inclusione sociale riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni da parte della famiglia e supporti da parte dei servizi territoriali, che vengono individuati sulla base di una valutazione che tiene conto delle difficoltà, dei bisogni e delle potenzialità dei suoi componenti.*
- **In quali casi non sei tenuto a sottoscrivere i Patti?**  
*Sei escluso dagli obblighi di attivazione lavorativa e di sottoscrizione dei Patti se benefici della Pensione di cittadinanza, se sei pensionato o comunque di età pari o superiore a 65 anni e se sei una persona con disabilità (fatti salvi gli obblighi legati al collocamento mirato). Possono essere esonerati anche coloro che assistono i bambini con meno di tre anni di età e le persone con disabilità grave o non autosufficienti appartenenti al nucleo.*
- **Se ho sottoscritto il Patto per il Lavoro posso richiedere anche l'Assegno di Ricollocazione (AdR)?**  
*Sì. Fino al 31 dicembre 2021, chi ha stipulato il Patto per il Lavoro con il Centro per l'Impiego o ha ottenuto le credenziali di accesso per la piattaforma tecnologica, ottiene l'Assegno di Ricollocazione da spendere presso i Centri per*

---

<sup>5</sup> <https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/topic/0TO1v000000YVnzGAG/lavoro-e-inclusione>

*l'impiego o presso i soggetti accreditati, potendo così ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.*

- **Chi si occupa di definire il contenuto del Patto per l'Inclusione sociale?**  
*I Servizi sociali dei Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà. Questi si coordinano a livello di Ambito Territoriale, nella logica della rete integrata dei servizi e del pieno coinvolgimento del Terzo settore, delle parti sociali, dei Centri per l'impiego e di tutta la comunità.*
- **Cosa si intende per offerta di lavoro congrua?**  
*Viene considerata la coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; la durata della fruizione del beneficio.*

*Rispetto alla distanza del luogo di lavoro:*

- *nei primi 12 mesi, è congrua un'offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta; ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;*
- *dopo 12 mesi, è congrua un'offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovunque se si tratta di terza offerta; in caso di rinnovo del beneficio è congrua un'offerta in qualsiasi parte del territorio italiano, anche nel caso di prima offerta.*

*Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 250 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.*

- **Quali sono i vantaggi per le aziende che assumono i beneficiari del Reddito di cittadinanza?**  
*Sono riconosciute agevolazioni al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato. Per un'assunzione a tempo pieno e indeterminato, il datore di lavoro beneficerà di un esonero contributivo, nel limite dell'importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. La durata dell'esonero sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di Reddito di cittadinanza. Se l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato avviene a seguito di un percorso formativo stabilito in un Patto di*



*Formazione, al datore di lavoro viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel limite della metà dell'importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione. La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo. Contestualmente all'assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.*